



**FONDAZIONE ISTITUTO
“mons. FRANCESCO TOMADINI”
UDINE**

STATUTO



FONDAZIONE ISTITUTO “mons. Francesco Tomadini”

DPR n. 0189/Pres. del 24 giugno 2002
Registro regionale delle persone giuridiche n. 60 del 31.12.2002
Ente religioso canonicamente eretto con decreto Prot. 34/03/C. del 31.05.2003
Via Martignacco 187 - 33100 - Udine


STATUTO

Approvato con Decreto n. 081/Pres. il 29 aprile 2015

PROEMIO

Dovendosi compilare lo Statuto organico dell'Ospizio Mons. Tomadini in osservanza della legge 17 Luglio 1890 N. 6972 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, si ritiene opportuno premettere la disposizione di ultima volontà del benemerito Fondatore, che ne espone l'origine e lo scopo, e determina le norme per il governo del pio Istituto.

Udine, giorno di giovedì 18 (diciotto) Marzo 1858 (cinquantotto) ore 9½ (nove e mezzo) antimeridiane.



“Une vite dome esempi”.

Nel 150° dalla morte, l'autore (F. Borzani), inserendo don F. Tomadini in uno scenario notturno, ha voluto significarne la “santità ordinaria”, alla ricerca non tanto di visibilità ma di credibilità ed in grado di rendere spumeggiante l'ordito del grigiore quotidiano.

Il Tomadini è stato l'uomo del fare riflessivo ed esemplare.

Sullo sfondo, oltre all'Istituto che da lui prende nome e continuità, viene riprodotto l'ambiente geografico - culturale, ossia il Friuli caratterizzato dal verde della pianura e dai monti circostanti (il Canin). Le macchie di colore evocano i tanti giovani al Tom, primavera della Chiesa e speranza della società.

«Per effetto del cholera nel memorabile 1836 rimasti orfani e senza risorse umane buon numero di fanciulli di poca età, la vigilante Superiora Autorità trovò di appoggiare que' miserelli a una commissione formata da parecchi individui, fra i quali, comunque immeritevoli, venni, io stesso che scrivo, annoverato. Ebbero allora questi orfanelli per cura del Municipio un tetto comune che li ricoverò, un pane che li salvò dalla fame, sacconi di paglia e coperte sufficienti a riparo del freddo nella notte, lasciatisi a me la cura di disciplinarli, istruirli e farli istruire nel santo timore di Dio e nei primi rudimenti di lettura e computo, onde avviarli a qualche arte o mestiere.

- Son note le vicende di quei poveretti: furono balzati da un locale ad altro da circostanze imperiose; perdettero fatalmente uno dopo l'altro i protettori, riducendosi la loro sussistenza alla più amara incertezza; e finalmente nel 1851 furono obbligati ad abbandonare l'ultimo angolo da essi abitato nella Casa di Ricovero. Scioltasi quindi la convivenza e la comune disciplina, e rimasto io solo a sostegno loro e conforto, ebbi a distribuirli come meglio potei in altrettante famiglie di poveri artigiani, continuando la pur difficile sorveglianza, l'istruzione ed il mantenimento. Quel Dio però che disceso tra noi trovò sua delizia nei fanciulli che servian di tedio agli apostoli non ancora ben penetrati delle sue Dottrine, quel solo salvò il povero Istituto nel momento in cui pareva prossimo a naufragare. Dio solo ispirommi il pensiero e diemmi la forza di acquistare la Casa sita in Borgo di Treppo, intitolata già *Ospizio degli Orfanelli*. Lo stesso Dio poi mi offrì mezzi di renderla più capace e più opportuna al bisogno, cui giovò moltissimo l'avermi concesso un buon fondo ad uso di orto dall'ottimo cuore di una nobilissima famiglia udinese.

In questo locale provveduto per cura mia anche di oratorio dedicato a S. Giuseppe Calasanzio, nel giorno 20 Settembre 1856, nel quale S. E. Rev.ma Mons. Arcivescovo comparve accompagnato da distinte persone a benedirlo, inaugurandosi colla pia funzione l'Istituto come a nuova vita risorto proprio nel momento in cui nuova e tremenda visita del cholera lasciava nella miseria e nell'abbandono un numero di fanciulli non minore di quello de 1836.

«Sono decorsi intanto due anni dacché io povero sottoscritto ivi raccolgo dai 40 ai 50 di quei poveretti, di quelli cioè che il cholera aveva lasciati nudi sulla pubblica via, e per questi Iddio mi assisté finora a provvederli di vitto, vestito, di religiosa e civil disciplina; e son pure da 80 a 90 quelli che vengono la mattina accompagnati allo stesso locale a ricevere coi primi il vitto e l'istruzione e riconsegnati la sera al proprio casolare, dove il cholera lasciò qualche superstite che provveda loro il riposo della notte. Ma desiderando io vivamente, che questo povero pure utilissimo stabilimento sussista e migliori possibilmente dopo la mia mancanza a' vivi, che non può essere lontana, toccando io già il 75° anno, la ridetta casa *Ospizio degli Orfanelli*, sita come sopra, coscritta coi Civ. numeri 1706 - 1707 e Mappali numeri 1018 con cortile, orticello acquistato da me con contratto 6 Dicembre 1862 atti D.r Qualandra Notaio in Venezia, pel prezzo di L. 14.600, ampliato poi con dispendio di ben oltre 5.000 lire, la ridetta casa acquistata, ampliata con denaro consecrato ai miei poveri orfanelli, dichiaro, intendo voglio e dispongo che alla mia morte passi in proprietà e a beneficio perpetuo dell'istesso *Ospizio degli Orfanelli*, come a vantaggio suo intendo e voglio passi quanto pervenne al mio nome col testamento Bearzotti 13 Marzo 1855 N. 4749, atti D.r Someda, di cui già godesi il frutto annuo di L. 800, e quanto potrà in seguito pervenirmi a quel titolo, in qualunque maniera, promettendo, come ho fatto finora, di segnare qualunque oggetto o somma residua di mio pugno coll'epigrafe: *Ospizio degli orfanelli*. Per l'effetto poi vieppiù sicuro di quanto ho disposto in favore degli orfanelli, nomino a Tutore e Protettore specialissimo degli orfanelli stessi, il Rev.mo Prelato che reggerà questa Diocesi, sive il Rev.mo Ordinario di Udine, che sarà alla mia mancanza ai vivi; e questi avrà tutto il pensiero di destinare nell'istante e in seguito chi lo rappresenti nelle funzioni di Direttore dell'Ospizio, sorvegliandolo nell'amministrazione, istruendolo e facendosene render conto come meglio crederà.

«Dichiaro pure, intendo e raccomando che questo povero stabilimento abbia a continuare col suo stato attuale di privata fondazione e beneficenza, e non abbia chi lo dirigerà a render conto se non a Dio ed al soprannominato capo della Diocesi, ed anche ove fosse ricercato, al capo del Municipio come persona privata.

«Dichiaro che quando per qualsiasi causa pubblica o privata potesse venir chiuso o impedito il detto Ospizio degli orfanelli e fosse pel momento impossibile il raccogliarli nella casa stabilita od altrove, sia salvo il diritto agli orfanelli a quella sostanza, e in quel fatal caso, che spero non avverrà, prego il Rev.mo Prelato Ordinario Diocesano a provvedere che la casa dell'Ospizio sia affittata, e il prodotto depurato di tale affittanza e di ogni altro elemento di rendita proprio di questa Pia Causa, a merito di esso Rev.mo Ordinario sarà passato privatamente alle mani dei Rev.mi Parochi di questa R. Città per sussidio esclusivo dei loro orfanelli, e ciò fino al momento che la Provvidenza si compiacesse ristabilire l'Ospizio.

«Voglio per ultimo che a suffragio del defunto Gio.Batta Bearzotti venga ogni anno come ho praticato finora nel primo semidoppio di Marzo, fatto un anniversario nelle Cappella dell'Ospizio degli orfanelli.

«E questo è l'atto di mia ultima volontà, sive mio testamento, ed atto insieme di fondazione del mio Ospizio degli orfanelli che sottoscriverò di mio pugno, e firmato insieme da tre testimoni degni di fede e suggellato consegnerò a probo Notaio che lo conservi fra gli Atti suoi e a tempo lo produca, ne dia la prima copia al Rev.mo Ordinario Diocesano e faccia quanto è di metodo.

«Firmato: FRANCESCO Can. TOMADINI Direttore degli orfanelli, testatore - GIO. BATTA q. GIUSEPPE DE NARDO testimonio - P.G.BATTA q. NICOLÒ MANTOESSI id. - FRANCESCO q. RAIMONDO CORTELAZZIS id.»

Mancato ai vivi il fondatore nel 31 Dicembre 1862, i Preposti colla religiosa osservanza delle disposizioni lasciate dal testatore, i cittadini e Diocesani colla costante generosa benevolenza, hanno provveduto non solo alla continuazione dell'opera iniziata da Mons. Francesco Tomadini, ma anche a renderla più utile migliorandola ed ampliandola, specialmente in grazia della pingue eredità dell'esimio benefattore sig. Giuseppe Federicis nato a Gorizia e morto a Venezia il dì 11 Febbraio 1893.

STATUTO

ORIGINE

ART. 1 - L'Istituto "Mons. Francesco Tomadini", istituito nel 1856, è stato riconosciuto con Rescritto Sovrano 3 settembre 1865 ed è stato annoverato tra le Opere Pie col Regio decreto 25 maggio 1879. Con Decreto 24 giugno 2002 n. 0189/Pres. del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Istituto Mons. Francesco Tomadini" è stata depubblicizzata e trasformata in Fondazione di diritto privato, iscritta al numero d'ordine 60 del Registro regionale delle persone giuridiche.

SCOPI

ART. 2 - L'Istituto "Mons. Francesco Tomadini" è una Fondazione di diritto privato costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, che, secondo le volontà del Fondatore, espresse nel proemio dell'atto costitutivo, ha come scopo esclusivo l'assistenza, l'educazione, l'istruzione ed analoghe finalità di pubblica utilità. In particolare:

- accogliere in Convitto giovani studenti, provvedendo loro vitto, alloggio, istruzione, educazione fisica, religiosa, morale ed intellettuale;
- attivare, in linea con le esigenze della società contemporanea, forme di accoglienza e di assistenza anche a persone adulte o anziane in difficoltà;
- gestire in forma diretta scuole di ogni ordine e grado, nonché corsi di formazione professionale anche per adulti;
- sostenere in Diocesi, compatibilmente con le proprie risorse, le scuole che si riconoscono nel progetto diocesano di scuola cattolica;
- collegarsi con appositi accordi e convenzioni per specifiche iniziative ad altre Fondazioni, Associazioni, Istituzioni pubbliche o private, senza scopi di lucro, che perseguono analoghe finalità.

La Fondazione potrà comunque svolgere ogni attività che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento degli scopi statutari, senza fine di lucro, esclusa ogni attività riservata prevista dalla legislazione speciale in materia bancaria, finanziaria, professionale ed in genere ogni altra attività riservata.

MEZZI

ART. 3 - Il patrimonio attuale della Fondazione verrà incrementato da beni mobili ed immobili, che potranno pervenire a qualsiasi titolo, sempre che tali beni siano espressamente destinati all'incremento ed al miglioramento della consistenza patrimoniale per il raggiungimento dei fini istituzionali.

La Fondazione provvede a finanziare le proprie attività con le seguenti entrate: redditi derivanti dalla gestione del patrimonio; contributi, sovvenzioni, elargizioni, oblazioni, donazioni e lasciti destinati in modo generico o per sue specifiche attività alla Fondazione e comunque non espressamente destinate ad incremento del patrimonio; proventi derivati dallo svolgimento di attività e di iniziative svolte dalla Fondazione, quali rette e simili.

RAPPRESENTANZA

ART.4- La Fondazione è soggetta alla tutela specialissima dell'Arcivescovo di Udine ed è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, che durano in carica cinque anni e sono riconfermabili.

Alla loro nomina provvede l'Arcivescovo di Udine. Tra essi l'Arcivescovo nomina il Presidente della Fondazione. Il Consiglio sceglierà di seduta in seduta tra i suoi membri o meno il Segretario.

Tutti i componenti possono essere revocati in qualunque momento, senza diritto ad indennizzo, nel caso di gravi inadempienze nell'esercizio delle proprie funzioni e di violazione delle norme del presente Statuto.

L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comporta la decadenza dal Consiglio. Questa viene pronunciata dall'Arcivescovo, il quale, preventivamente informato dal Presidente sulle assenze del Consigliere, provvederà alla nomina del subentrante che durerà in carica fino alla scadenza del quinquennio del Consiglio.

Ai membri del Consiglio ed al Segretario non compete alcun compenso per tale loro ufficio, salvo il rimborso delle spese che dovessero incontrare nell'espletamento del loro incarico.

ART. 5 - Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione. Egli convocherà entro trenta giorni dalla nomina il Consiglio di Amministrazione per la scelta del Vice - Presidente, che lo sostituirà in caso di sua assenza o impedimento.

In particolare, spetta al Presidente sovrintendere e vigilare su tutto l'andamento della Fondazione; adottare ogni provvedimento urgente anche di competenza del Consiglio, riferendone poi per la ratifica; convocare e presiedere il Consiglio ed adempiere ad ogni altro compito esecutivo.

Il Presidente può delegare ad altro Consigliere l'esercizio di alcune delle proprie funzioni.

Il Presidente, che di norma è anche Direttore della Fondazione, su proposta del Consiglio, può delegare la funzione di Direttore della Fondazione ad altra persona, che dedicherà tutta la sua attività alla gestione economica e morale della medesima e per tale compito avrà titolo ad una indennità mensile che sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione, il quale stabilirà altresì la durata dell'incarico.

ART. 6 - Compiti del Consiglio di Amministrazione sono: amministrare il patrimonio, adottare il bilancio di previsione, redigere la relazione morale ed il conto consuntivo, approvare le modifiche dello Statuto, adottare i regolamenti per il personale ed altri servizi, assumere gli impegni, le convenzioni ed altri provvedimenti, che abbiano durata pluriennale e deliberare in genere su tutti gli affari, che interessano la Fondazione.

È fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o il fondo di dotazione durante la vita della Fondazione, in favore di amministratori, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

Eventuali utili e avanzi di gestione debbono essere reinvestiti esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

La relazione morale ed il conto consuntivo annuale dovranno essere portati a conoscenza dell'Arcivescovo.

ART. 7 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in via ordinaria, due volte all'anno entro il mese di maggio per l'approvazione della relazione morale e del conto consuntivo con il rendiconto economico e finanziario; entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

Si raduna in via straordinaria ogni qualvolta l'importanza degli affari da trattare lo richieda.

Le riunioni vengono convocate mediante invito scritto del Presidente da inviarsi al domicilio dei singoli membri almeno cinque giorni prima.

Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento di almeno tre membri. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

CONVITTO

ART. 8 - L'attività culturale e l'assistenza morale e religiosa per tutti gli studenti del Convitto sono effettuate in modo che lo studente stesso abbia sempre di mira i seguenti principi:

- consideri come attività essenziale lo studio seguito con il massimo impegno;
- completi e perfezioni la propria cultura e formazione religiosa per adeguarla a quella professionale, partecipando anche a corsi di teologia e ad ogni altra iniziativa di carattere educativo;
- prosegua l'opera di perfezionamento della sua formazione orientandola alle particolari esigenze della vita professionale;
- partecipi alle attività ricreative e sportive del Convitto.

Il Presidente o, se nominato, il Direttore della Fondazione avrà a disposizione una somma, deliberata ogni anno nel bilancio preventivo dal Consiglio, per intervenire a sua discrezione e nel rispetto della riservatezza in situazioni di disagio economico delle famiglie dei convittori. A consuntivo ne renderà conto al Consiglio.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 9 - Il controllo della gestione della Fondazione è esercitato da un Collegio dei Revisori, nominato dall'Arcivescovo di Udine e composto dal Presidente e da due membri effettivi e due supplenti; questi ultimi prenderanno automaticamente il posto dei Revisori effettivi che cessassero di far parte del Collegio per una qualsiasi ragione.

I Revisori durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

La scadenza del mandato del Collegio dei Revisori coincide, di norma, con quello del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed esplicano le loro funzioni secondo il disposto degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili. In particolare dovranno redigere la relazione sul bilancio dell'esercizio che dovrà essere allegata allo stesso. Ai Revisori dei conti non compete alcun compenso per tale loro ufficio, salvo il rimborso delle spese che dovessero incontrare nell'espletamento del loro incarico.

DISPOSIZIONI FINALI

ART.10 - Il patrimonio della Fondazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto alla Arcidiocesi di Udine in quanto ente non commerciale che svolge un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per quanto non contemplato dal presente Statuto si osservano le norme del codice civile in materia di Fondazioni, nonché tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, relative ai vari settori nei quali la Fondazione interviene, nonché le norme tributarie in materia di enti non commerciali senza scopo di lucro che devono intendersi - ancorché non esplicitate - integralmente recepite dal presente Statuto.

Approvato il giorno 15 gennaio 2015 dal Consiglio di Amministrazione.

*Il Presidente - Direttore
don Luciano Segatto*



